



Alla c.a. Pianigiani Rottami s.r.l.

e p.c. Settore Autorizzazioni Rifiuti

ARPAT, Dipartimento di Siena

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010 articolo 58. Richiesta di parere in merito a due proposte di modifica dell'installazione di trattamento rifiuti, ubicata in strada di Ribucciano nn.1,3,5,7, Loc. Renaccio, Siena, proponente Pianigiani Rottami Srl.
Nota di risposta.

In data 06/12/2022 è stata assegnata al Settore VIA scrivente una delle richieste in oggetto. In data 19/12/2022 è pervenuta al settore VIA ulteriore richiesta di modifica.

Le richieste suddette recano in allegato:

1. documentazione di cui al prot. 8804/202:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio "antimafia"
- Lettera accompagnamento
- Comunicazione ex Art. 29-nonies
- lettera accompagnamento art. 58
- Istanza art. 58
- Relazione tecnica
- Allegato 1 alla Relazione Tecnica: quantitativi
- Allegato 2 alla Relazione Tecnica – VIAC
- Allegato 3 alla relazione tecnica – planimetria
- Allegato 4 alla relazione Tecnica: scheda tecnica Laceratore)
- Allegato 5 alla relazione tecnica: scheda tecnica sistema di trasporto
- Allegato 6 alla Relazione Tecnica: schema Laceratore
- Certificato ISO 14.000
- Dichiarazione requisiti soggettivi
- Ricevuta pagamento diritti Regione Toscana

2. documentazione di cui al prot. 0224293/2022:

- Comunicazione modifiche non sostanziali - integrazione
- Allegato 1: MDA 31 Verifica
- Allegato 2: Scheda stufa a olio
- Allegato 3: Scheda di Sicurezza Olio diatermico 1
- Allegato 4: Scheda di Sicurezza Olio diatermico 2.

La modifica prot. 8804/2022 prevede il potenziamento dell'impianto per aumento dei quantitativi annui trattati. La modifica prot. 0224293/2022 prevede l'inserimento dell'operazione di recupero R12, da affiancare alla già svolta operazione R13 su alcuni rifiuti in ingresso.



L'esistente sito produttivo per la gestione dei rifiuti della società Pianigiani Rottami Srl posto in loc. Renaccio del Comune di Siena è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Siena con disposizione dirigenziale n. 1367 del 30/01/2007, come da ultimo aggiornata con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1301 del 04/02/2020; l'AIA è stata rinnovata con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 13330 del 06/07/2022.

Il sito produttivo è stato sottoposto a due procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, che si sono concluse con provvedimenti di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni (D.D. Provincia di Siena n. 1346 del 15.5.2013 e D.D. Provincia di Siena n. 272 del 17.7.2015).

In data 20/09/2019 e in data 22/11/2019, il Settore scrivente ha adottato due pareri di non sostanzialità, ai sensi dell'art.58 della l.r. 10/2010, con riferimento ad alcune modifiche previste per il sito produttivo.

Con decreto regionale n.21383 del 27.10.2022, una modifica sostanziale alla installazione è stata sottoposta alla procedura di VIA, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità.

Nel decreto di rinnovo dell'AIA n. 13330 del 06/07/2022 non compaiono le modifiche oggetto del presente parere; infatti in allegato 1 a detto decreto, alle tabelle 13 e 17, il gruppo omogeneo 18 "ingombranti" compare con le operazioni R13 e R12 e per 1.000t/a e il gruppo omogeneo 21 viene riferito all'operazione R13 senza l'inserimento di R12.

1. La prima modifica oggetto del presente parere consiste in:

1a) potenziamento della filiera di recupero del Gruppo Omogeneo 4 (RAEE; in particolare lavatrici), costituito da rifiuti non pericolosi con l'introduzione di un nuovo macchinario (Laceratore LC520 prodotto dalla ditta CAMEC S.r.l.) che permetta una parziale automatizzazione del processo di cernita su tali rifiuti (operazione finora effettuata in modo esclusivamente manuale). Il nuovo macchinario opera su lavatrici, già preliminarmente bonificate, da sottoporre a frantumazione per ridurre la volumetria propedeuticamente alla separazione delle frazioni metalliche dalle altre. La posizione proposta per l'allocazione del Laceratore è l'area attualmente dedicata ai RAEE non pericolosi;

1b) incremento dello stoccaggio dei rifiuti del Gruppo Omogeneo 18 (Ingombranti, codici EER: 160304, 170604, 190904, 200307) così da poter innalzare i quantitativi di materiali recuperabili (mediante cernita selettiva) da 1000 t/anno a 8000 t/anno, mantenendo le operazioni di recupero: R12 e R13.

Contestualmente viene richiesto di effettuare anche le operazioni di smaltimento su una quota parte del quantitativo annuo con operazioni D13, D14 e D15, in modo da garantire una più elevata versatilità dell'impianto, specie nell'ipotesi che questi rifiuti debbano seguire la via che porta allo smaltimento invece che a recupero. Si precisa comunque che la porzione quantitativa massima di ingombranti cui applicare queste operazioni D sarà mantenuta sotto le 800 tonnellate annue.

2. La seconda modifica consiste nell'introduzione dell'operazione R12 sul Gruppo Omogeneo 21 (RAEE Pericolosi) da affiancare alla già esistente operazione R13.

La necessità sorge dal fatto che fra i rifiuti non pericolosi che arrivano alla Pinigiani per la loro messa in riserva mediante operazione R13 (Gruppo Omogeneo 4 RAEE non pericolosi), sono rinvenute alcune apparecchiature che si configurano come pericolose e necessitano di un primo trattamento. Il verificarsi di questa situazione accade per quei RAEE, ad uso domestico, quali stufe ad olio diatermico, che a prima vista sono indistinguibili da semplici stufe a resistenza elettrica e che quindi possono venir erroneamente scambiate con RAEE non pericolosi. Per una loro corretta gestione, tali rifiuti devono essere separati dai RAEE non pericolosi del Gruppo Omogeneo 4, identificati con codice EER 20 01 35* e conseguentemente stoccati nelle aree assegnate ai rifiuti del Gruppo Omogeneo 21 (RAEE Pericolosi).



Per quest'ultimo Gruppo Omogeneo 21 è autorizzata unicamente l'operazione di messa in riserva R13, (e, in condizioni specifiche, D15 - solo previa motivazione scritta di non ritiro da parte del consorzio) ma spesso, le stufe ad olio portatili si trovano in cattive condizioni, con rischio di sversamento dell'olio diatermico pericoloso in esse contenuto, risulta pertanto necessaria la rimozione di tale olio permettendo la loro messa in sicurezza, in attesa dell'eventuale recupero finale.

Per poter far questo, la Pianigiani Rottami Srl richiede l'operazione R12 anche per il Gruppo Omogeneo 21, in cui tale rifiuto viene ricompreso.

L'operazione R12 consisterà nel praticare meccanicamente un foro nella stufa e, da questo, far fuoriuscire l'olio diatermico contenuto nella stufa stessa percolandolo in una vasca di raccolta dalla quale, al termine dell'operazione, l'olio così raccolto verrà trasferito in un contenitore di stoccaggio (cisternetta in HDPE da 1000 lt dotata di tappo a tenuta, debitamente identificata con opportuna etichettatura) in attesa del conferimento verso impianto terzo autorizzato.

I principali impatti derivanti dalle modifiche previste sono i seguenti.

Riguardo al **punto 1a)** potenziamento della filiera di recupero del Gruppo Omogeneo 4 con l'introduzione di un nuovo macchinario Laceratore LC520 :

- Emissioni sonore: è stata comunque effettuata, da tecnico competente in Acustica Ambientale, una Valutazione previsionale di Impatto Acustico al fine di verificare, seppur in via previsionale, l'effetto del nuovo macchinario sul quadro emissivo complessivo, riscontrando la non significatività di tale effetto in termini di rispetto dei limiti PCCA zonali;

- Emissione di polveri; al riguardo il proponente ritiene che, nell'utilizzo di un laceratore, la significatività delle emissioni polverose dipende soprattutto dalla natura del materiale lavorato, e che nel caso specifico, trattandosi di materiale metallico già sottoposto a movimentazioni che ne hanno rimosso eventuali particolati polverosi superficiali, ritiene che la polverosità delle lavorazioni sia poco significativa. Inoltre ricorda che la camera di lacerazione è racchiusa all'interno di una struttura metallica rinforzata, per cui ritiene che la produzione di polveri sia del tutto trascurabile;

- Eventuali emissioni in acque superficiali e/o sotterranee: il proponente riferisce che i rifiuti che verranno trattati in questo nuovo macchinario sono non pericolosi e già attualmente autorizzati come tipologia, quantitativi e attività di lavorazione e che le aree dove avviene la lavorazione sono totalmente pavimentate, impermeabilizzate e dotate di canalizzazione delle acque dilavanti che vengono inviate a depurazione prima di essere scaricate nel recettore finale.

Riguardo al **punto 1b)** incremento dello stoccaggio annuo per il gruppo omogeneo 18 (ingombranti) e introduzione dell'operazione D13, D14, D15 fino a 800 t/a:

- Emissioni sonore: l'incremento dello stoccaggio annuo per il Gruppo Omogeneo 18 (Ingombranti) porterà ad un conseguente incremento dei quantitativi lavorati quotidianamente per questa tipologia di rifiuto ed in particolare per il quantitativo di EER 20 03 07, che il proponente ha dichiarato avere intenzione nel potenziamento. Le operazioni di recupero sul rifiuto in oggetto resteranno le stesse già attualmente autorizzate, in ciò non variando quanto già attualmente viene fatto.

Le operazioni D13, D14 e D15 riguarderanno una porzione molto marginale del rifiuto (max 800 tonn/anno) e la loro introduzione non andrà a variare il quadro sonoro emissivo dell'impianto. Comunque è stata effettuata, da tecnico competente in Acustica Ambientale, una Valutazione previsionale di Impatto Acustico al fine di dimostrare, seppur in via previsionale, come gli incrementi dei quantitativi di tale tipologia di rifiuto non andrà ad impattare il quadro emissivo complessivo, riscontrando la non significatività di tale incremento in termini di rispetto dei limiti PCCA zonali.

- Emissione di polveri: il proponente ritiene le stesse minimali in quanto la modifica proposta andrà a incidere prevalentemente sui quantitativi di rifiuti ingombranti urbani, che non sono costituiti da materiale polverulento



(trattandosi nella stragrande maggioranza dei casi di pezzi di arredamento o materassi), e dovuti principalmente ad un maggior traffico veicolare. Per quanto concerne le lavorazioni, trattandosi essenzialmente di operazioni di cernita e selezione manuale, si ritiene che anche queste non incideranno sulla produzione di polveri. Per tali ragioni ritiene che la variazione di questa emissione sarà del tutto trascurabile e non modificherà il quadro emissivo attuale.

- Eventuali emissioni in acque superficiali e/o sotterranee: il proponente ritiene, essendo i rifiuti del Gruppo Omogeneo in oggetto non pericolosi e già attualmente autorizzati come tipologia, quantitativi istantanei e attività di lavorazione e considerando che l'area dove avviene lo stoccaggio è totalmente pavimentata, impermeabilizzata e dotata di canalizzazione delle acque dilavanti che vengono inviate a depurazione prima di essere scaricate nel recettore finale, ritiene che impatti generati dalla variazione proposta saranno del tutto trascurabili.

Riguardo **al punto 2)** inserimento dell'operazione R12 per i RAEE pericolosi:

- suolo: l'operazione di svuotamento del contenuto in olio delle stufe avverrà al coperto, su superfici pavimentate impermeabilizzate e trasferendo l'olio diatermico in contenitori professionali dedicati, a tenuta, posti su bacini di raccolta di eventuali sversamenti fortuiti.

- acque: le modalità con cui avverrà l'operazione R12 non comporterà alcuna dispersione degli oli rimossi nei piazzali. Conseguentemente, non vi sarà alcun rischio di dilavamento di tali sostanze in seguito a eventi piovosi, non andando quindi in alcun modo ad aggravare il carico dei contaminati al Depuratore AMDC (in ogni caso sovradimensionato e quindi in grado di trattare efficacemente tali oli)

- aria: la variante proposta non inciderà sulle emissioni puntuali già autorizzate ed il relativo protocollo di monitoraggio.

- rumore: la variante proposta non inciderà in alcun modo sul quadro emissivo del rumore in quanto si tratterà di una lavorazione del tutto occasionale, effettuata in ambiente al coperto e con utensili manuali (trapano a mano e sversamento manuale in vasca di raccolta) che non apporteranno alcun contributo significativo al quadro emissivo generale.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;

- l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

- l'art. 58 della L.R. 10/2010;

- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;

- la l.r.22/2015 ;

dato atto che:

per il punto **1a)** il maggior impatto individuato è quello sul rumore e la Valutazione previsionale di Impatto Acustico presentata riscontra la non significatività di tale effetto in termini di rispetto dei limiti PCCA zonali;

per il punto **1b)** si ha il passaggio, per il gruppo omogeneo 18 da 1.000t/a a 8.000 t/a. Le nuove 7.000t/a saranno divise in: 6.200 t/ per operazioni R12 e R13 e 800 t/a per operazioni R12, R13, D13, D14, D15;

per il punto **2)** si ha l'inserimento dell'operazione R12, accanto a R13, sui rifiuti pericolosi introdotti in impianto, al fine di bonificarli dalle sostanze pericolose;

le operazioni R12 ed R13 non rientrano di per sé nel campo di applicazione della normativa VIA;

le modifiche previste non determinano variazioni alle caratteristiche ed al funzionamento dell'installazione, non determinano variazioni di tecnologia, di localizzazione o ampliamenti;



determinano un potenziamento dell'impianto per circa 7000 t/a, di cui fino ad 800 t/a per le operazioni D13, D14 e D15. A tale proposito, con riferimento all'incremento previsto dei rifiuti in ingresso: lo smaltimento in D13 + D14 non potrà superare le 20 t/g; lo smaltimento in D15 non potrà superare le 40 t/g né lo stoccaggio istantaneo di 30.000 m3. Il proponente deve prevedere accorgimenti gestionali tesi ad evitare il superamento delle suddette soglie produttive;

in relazione a tali modifiche non sono prevedibili incrementi significativi dei fattori di impatto, con riferimento al rumore, alle emissioni in atmosfera, alle acque meteoriche dilavanti ed al traffico indotto;

si ritiene quindi che le modifiche in esame non siano sostanziali e non rientrino tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza ex d.lgs.81/2008 alle modifiche previste.

Si raccomanda al proponente:

di operare in autocontrollo al fine di accertare il rispetto dei valori limite di PCCA, in esito alla entrata in esercizio delle modifiche previste;

di operare in autocontrollo il monitoraggio delle polveri prodotte dalle attività della installazione, in esito alla entrata in esercizio delle modifiche previste;

di operare in autocontrollo il monitoraggio delle AMD avviate allo scarico, in esito alla entrata in esercizio delle modifiche previste;

di organizzare le attività produttive al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

di porre le cisternette di stoccaggio dell'olio diatermico su bacino di contenimento, al coperto.

Tutte le future modifiche che il proponente apporgerà alla installazione, rispetto all'assetto autorizzato con l'AIA del 2022, saranno valutate in senso cumulativo con le modifiche di cui al presente parere.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Silvia Spadi (tel. 055 4385089), mail:silvia.spadi@regione.toscana.it .

LG-SS

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.